

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 1° maggio 1998****che abroga la decisione relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo in Italia**

(98/311/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 104 C, paragrafo 12,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che la seconda fase per la realizzazione dell'Unione economica e monetaria è iniziata il 1° gennaio 1994; che l'articolo 109 E, paragrafo 4 del trattato stabilisce che nella seconda fase gli Stati membri cercano di evitare disavanzi pubblici eccessivi;

considerando che esiste una procedura per i disavanzi eccessivi, la quale prevede una decisione relativa all'esistenza di tale disavanzo e, dopo che il disavanzo in questione sia stato corretto, l'abrogazione della decisione stessa; che nella seconda fase la procedura per i disavanzi eccessivi è determinata dall'articolo 104 C del trattato, esclusi i paragrafi 1, 9 e 11; che le modalità della procedura in questione sono ulteriormente precisate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato; che il regolamento (CE) n. 3605/93 ⁽¹⁾ stabilisce le definizioni e le modalità d'applicazione relative al protocollo suddetto;considerando che, a seguito di una raccomandazione della Commissione conforme all'articolo 104 C, paragrafo 6 del trattato, il 26 settembre 1994 il Consiglio ha deciso che in Italia esisteva un disavanzo eccessivo; che, a norma dell'articolo 104 C, paragrafo 7, il Consiglio ha formulato raccomandazioni all'Italia al fine di far cessare la situazione di disavanzo eccessivo ⁽²⁾;

considerando che una decisione del Consiglio relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo dev'essere abrogata, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 104 C, paragrafo 12, del trattato, nella misura in cui il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo sia stato corretto;

considerando che il Consiglio abroga tale decisione su raccomandazione della Commissione; che, sulla base dei dati forniti dalla Commissione e notificati dall'Italia entro il 1° marzo 1998, ai sensi del regolamento (CE) n. 3605/93, sono giustificate le seguenti conclusioni:

A partire dal 1993 il disavanzo pubblico è stato notevolmente ridotto e portato al 2,7 % del PIL nel 1997, al di sotto cioè del valore di riferimento fissato dal trattato; un'ulteriore riduzione al 2,5 % del PIL è prevista per il 1998. Il nuovo programma economico a medio termine 1998-2001, recentemente presentato in Parlamento dal governo italiano, prevede un'ulteriore riduzione del disavanzo generale pubblico all'1,5 % del PIL nel 2000 e all'1 % del PIL nel 2001.

Il rapporto debito/PIL ha registrato una punta massima del 124,9 % nel 1994 e da allora si è ridotto ogni anno per arrivare al 121,6 % nel 1997. Il nuovo programma economico a medio termine prevede una riduzione del rapporto debito/PIL al 118,2 % nel 1998 ed un'ulteriore riduzione negli anni successivi. Nel 2001 è previsto che il rapporto debito/PIL raggiunga il 107 %. A tale riduzione contribuiranno i proventi delle privatizzazioni, nella misura dello 0,5-0,75 % del PIL all'anno fino al 2001. Il governo italiano ha annunciato altresì il suo impegno a ridurre il rapporto debito/PIL al di sotto del 100 % a partire dal 2003.

La riduzione del disavanzo e, in particolare, la crescita costante dell'avanzo primario, che nel 1997 ha superato il 6 % del PIL, hanno contribuito ad imprimere al rapporto debito/PIL un andamento discendente. Il governo italiano ha recentemente ribadito il suo impegno a mantenere l'avanzo primario ad un livello che contribuisca in misura sostanziale alla riduzione del rapporto debito/PIL. Questo avanzo primario è indispensabile affinché il rapporto debito/PIL mantenga un andamento discendente sostenibile.

Il disavanzo di bilancio nel 1997 risultava inferiore al valore di riferimento fissato dal trattato ed è previsto che rimanga tale nel 1998 per ridursi ulteriormente nel medio periodo; il rapporto debito/PIL è diminuito nel corso degli ultimi tre anni e si prevede che continui a scendere ancora e più rapidamente nei prossimi anni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione complessiva risulta che la situazione di disavanzo eccessivo in Italia è stata corretta.

⁽¹⁾ GU L 332 del 31. 12. 1993, pag. 7.⁽²⁾ Raccomandazioni del Consiglio del 7 novembre 1994, del 24 luglio 1995, del 16 settembre 1996 e del 15 settembre 1997.

Articolo 2

La decisione del Consiglio del 26 settembre 1994, relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo in Italia, è abrogata.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 1° maggio 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

G. BROWN
